

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B

**REGOLAMENTO (UE) 2023/888 DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2023
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova
(GU L 114 del 2.5.2023, pag. 1)**

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio del 30 maggio 2023	L 140I	1	30.5.2023

▼B

REGOLAMENTO (UE) 2023/888 DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2023
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che
destabilizzano la Repubblica di Moldova

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, e in particolare:
 - i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- b) «contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;
- c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;
- d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
- f) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

▼B

- g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
 - i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
 - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;
 - iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
 - vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
 - vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- h) «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I.
2. Non sono messi messia disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. Nell’allegato I figurano i seguenti soggetti:
 - a) persone fisiche e giuridiche, entità o organismi che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche:
 - i) ostacolando o compromettendo il processo politico democratico, anche ostacolando o compromettendo gravemente lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale;
 - ii) mediante la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente o di altri atti di violenza, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi; oppure
 - iii) tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e all’esportazione non autorizzata di capitali;

▼B

- b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati ai sensi della lettera a).

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente pertinente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; oppure
- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 4

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messi a disposizione da organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni o le agenzie agiscono da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova.

2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova.

▼B

3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l'autorizzazione si considera concessa.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

- a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e
- b) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

▼B

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 7

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino su conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data di inserimento nell'allegato I della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2; oppure
- c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano sottoposti a congegamento in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso lo Stato membro; e
- b) collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

▼B*Articolo 10*

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 11

1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una contogaranzia, in particolare di una garanzia o una contogaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

- a) i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 3, 5 e 6;
- b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

▼B

Articolo 13

1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.
2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.
4. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
5. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 14

1. Nell'allegato I sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
2. Nell'allegato I figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d'identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: le denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.

Articolo 15

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 16

1. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
 - a) per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione delle modifiche nell'allegato I;

▼B

- b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell'allegato I;
- c) per quanto riguarda la Commissione:
 - i) l'inclusione del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
 - ii) il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I.

3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 17

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 18

Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 19

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

▼B

- c) a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1*ALLEGATO I*

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

A. Persone fisiche

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Funzione: uomo d'affari, presidente del partito politico «SHOR» («ȘOR») Data di nascita: 6.3.1987 Luogo di nascita: Tel Aviv, Israele Sesso: maschile Cittadinanza: moldova, israeliana Passaporto n.: 0971007884125 (Repubblica di Moldova)	<p>Ilan Shor è un politico (leader del partito politico ȘOR) e uomo d'affari della Repubblica di Moldova coinvolto nel finanziamento illegale di partiti politici nella Repubblica di Moldova e nell'istigazione alla violenza contro l'opposizione politica. Il partito politico ȘOR, che Ilan Shor dirige, è coinvolto nel pagamento e nell'addestramento di persone per provocare disordini e scompiglio durante le proteste nella Repubblica di Moldova.</p> <p>Con decisione del 13 aprile 2023 la corte di appello di Chișinău ha dichiarato Ilan Shor colpevole di frode e riciclaggio nel caso noto come «frode bancaria», condannandolo a 15 anni di reclusione e alla confisca di beni per un valore di 254 milioni di EUR. I fondi provenienti da tale frode bancaria su vasta scala e dai collegamenti con oligarchi corrotti ed entità con sede a Mosca sono stati e sono ancora utilizzati, secondo le autorità della Repubblica di Moldova, per creare artificialmente disordini politici nel paese.</p> <p>Le sue azioni volte a sovertire la democrazia nella Repubblica di Moldova comprendono l'erogazione di finanziamenti illegali per sostenere l'attività politica a favore del Cremlino nel Repubblica di Moldova. Un esempio di utilizzo di tali fondi è l'organizzazione di proteste violente e raduni, principalmente nella capitale Chișinău, con l'aiuto di manifestanti pagati dal partito ȘOR tra il 2022 e il 2023.</p> <p>Dirigendo e pianificando manifestazioni violente, nonché tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l'esportazione non autorizzata di capitali, Ilan Shor è responsabile di atti che compromettono e minacciano la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova.</p>	30.5.2023
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funzione: politico, presidente del partito politico «Costruiamo l'Europa a casa» ex vicecapo dell'Ispettorato generale di polizia	Gheorghe Petru Cavcaliuc è l'ex vicecapo dell'Ispettorato generale di polizia della Repubblica di Moldova. È noto per aver organizzato e partecipato, insieme a Ilan Shor, alle violente proteste dell'ottobre 2022. Ha utilizzato i suoi contatti all'interno dell'Ispettorato generale di polizia per reclutare ex agenti di polizia e creare un gruppo paramilitare inteso a «proteggere» i manifestanti violenti dal governo della Repubblica di Moldova. In tale contesto, ha fondato un cosiddetto «governo ombra» con l'obiettivo di sostituire il governo democraticamente eletto della Repubblica di Moldova.	30.5.2023

▼M1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
		Data di nascita: 25.10.1982 Luogo di nascita: villaggio di Micăuți, provincia di Strășeni, Repubblica di Moldova Sesso: maschile Cittadinanza: moldova Carta d'identità nazionale n.: 2000033042660 (Repubblica di Moldova)	Dirigendo e pianificando manifestazioni violente, Gheorghe Cavcaliuc è responsabile di attiche compromettono o minacciano la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova.	
3.	Marina TAUBER	Funzione: deputata al Parlamento della Repubblica di Moldova (dal marzo 2019) Data di nascita: 1.5.1986 Luogo di nascita: Chișinău, Repubblica di Moldova Sesso: femminile Cittadinanza: moldova	<p>Marina Tauber è la vicepresidente del partito řOR e una deputata al Parlamento della Repubblica di Moldova. È stata condannata nel contesto del caso noto come «frode bancaria» ed è oggetto delle indagini in due cause penali nella Repubblica di Moldova relative a finanziamenti illegali da parte di un gruppo criminale organizzato e sulla falsificazione della relazione sulla gestione finanziaria del partito řOR.</p> <p>Il 20 dicembre 2022 i procuratori hanno effettuato diverse perquisizioni in relazione al caso di finanziamento illegale del partito di Ilan Shor. Le autorità della Repubblica di Moldova hanno quindi individuato denaro che, secondo i procuratori, era destinato a essere utilizzato per l'organizzazione di proteste antigovernative e la remunerazione dei partecipanti a tali manifestazioni.</p> <p>Nel 2023, in seguito alle proteste organizzate dal Movimento popolare, di cui il partito řOR è parte, sono stati sequestrati coltelli, sostanze infiammabili e pugnali. Sono state registrate violenze e alterchi tra la polizia e i manifestanti, che hanno portato all'arresto di 54 persone, tra cui minori. Secondo l'Ispettorato generale di polizia della Repubblica di Moldova, Marina Tauber figurava tra i principali organizzatori delle proteste del partito řOR e del Movimento popolare.</p> <p>Secondo la procura anticorruzione della Repubblica di Moldova ha utilizzato strumenti speciali di comunicazione per impartire istruzioni dirette ai presidenti e ai vicepresidenti degli uffici territoriali del partito řOR nel paese sulle modalità con cui portare le persone alle manifestazioni, organizzare i trasporti e ricevere il denaro destinato a remunerare i partecipanti.</p> <p>Dirigendo e pianificando manifestazioni violente, nonché tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l'esportazione non autorizzata di capitali, Marina Tauber è responsabile di atti che compromettono e minacciano la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova.</p>	30.5.2023

▼M1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
4.	Igor Yuryevich CHAIKA alias Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Funzione: uomo d'affari russo Data di nascita: 13.12.1988 Luogo di nascita: Irkutsk o Mosca, ex URSS (oggi Federazione russa) Sesso: maschile Cittadinanza: russa	Igor Chaika è un uomo d'affari russo responsabile del trasferimento di denaro a sostegno dei progetti del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) al fine di destabilizzare la Repubblica di Moldova. Fungeva da «cassiere» della Russia, convogliando il denaro alle risorse dell'FSB nella Repubblica di Moldova, al fine di portare il paese sotto il controllo del Cremlino. Tramite i suoi gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici, Igor Chaika è responsabile di atti che compromettono e minacciano la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova.	30.5.2023
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	Funzione: uomo d'affari, politico Data di nascita: 1.1.1966 o 25.12.1965 Luogo di nascita: Pitușca, Călărași, ex URSS (ora Repubblica di Moldova) Sesso: maschile Cittadinanza: moldova, rumena, russa Passaporto n.: 0960304018797 (Repubblica di Moldova)	Vladimir Plahotniuc è stato sottoposto a numerosi procedimenti penali nella Repubblica di Moldova concernenti reati connessi alla distrazione di fondi pubblici della Repubblica di Moldova e al loro trasferimento illegale al di fuori della Repubblica di Moldova. È stato accusato nella Repubblica di Moldova nel caso noto come «frode bancaria», i cui effetti economici continuano a farsi sentire nel paese. È anche stato indagato per aver corrotto l'ex presidente della Repubblica di Moldova con una borsa di denaro contante in cambio di favori politici. Tramite i suoi gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l'esportazione non autorizzata di capitali, Vladimir Plahotniuc è responsabile di atti e dell'attuazione di politiche che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova compromettendo il processo politico democratico nella Repubblica di Moldova nonché commettendo gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici.	30.5.2023

▼B

ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzi per le notifiche alla Commissione

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

CECHIA

<https://fau.gov.cz/mezinarodni-sankce>

DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<https://www.bmwj.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTONIA

<https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRLANDA

<https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<https://mvep.gov.hr/vanskska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_droghe/

CIPRO

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

UNGHERIA

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

▼B

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTOGALLO

<https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<https://um.fi/pakotteet>

SVEZIA

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione
dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue Joseph II 54

B-1049 Bruxelles (Belgio)

Email: relex-sanctions@ec.europa.eu